

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAGUSA

Determinazione del Dirigente Area I – Servizi Interni – n. 75/2012 - Diritto Annuale – Riscossione coattiva e ravvedimento operoso - Determinazioni.

Il Dirigente

L'anno duemiladodici, il giorno 2 del mese di luglio,

- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 242 del 26.11.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione della Camera;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 168 del 10.10.2001, con la quale sono stati recepiti i principi introdotti dalla L.R. n. 10/2000;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 170 del 10.10.2001, concernente il conferimento al Segretario Generale dell'incarico di responsabile della struttura di massima dimensione;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 161 del 13.12.2011, avente ad oggetto: "Approvazione budget direzionale – Esercizio 2012", con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'esercizio 2012;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 181 del 20.12.2011, con la quale è stata assegnata al Dirigente l'Area I la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'anno 2012;
- Tenute presenti le disposizioni di legge concernenti il diritto annuale a favore delle Camere di Commercio;
- Visto l'art. 34 del Decreto legge 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51, il quale introduce il diritto annuale che le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono annualmente versare alle rispettive Camere di Commercio;
- Visto l'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, come successivamente modificato, il quale dispone, al comma 8, che in caso di tardivo od omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal dieci al cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472; ;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 11.5.2001, n. 359, contenente il regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale, con il quale vengono fissati, tra l'altro, i presupposti, i requisiti e i soggetti obbligati al pagamento del tributo, nonché le modalità e i termini di versamento;
- Visto il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 27.1.2005, n. 54, contenente il regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale, con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997 al tributo camerale;
- Vista la circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/c del 20.6.2005;
- Preso atto che la Camera di Commercio di Ragusa, con deliberazione 1 del 13.3.2006, adottata dal Commissario Straordinario, in veste di Consiglio Camerale, ha approvato il

- regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in materia di diritto annuale, successivamente modificato con deliberazione n. 2 del 19.5.2009;
- Visto che l'art. 6 del predetto D.M. n. 54/2005 consente il ricorso al ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, fissando rispettivamente in un ottavo ed in un quinto della sanzione prevista qualora il pagamento del diritto avvenga entro trenta giorni o entro un anno dalla scadenza del termine fissato per il pagamento del diritto;
 - Preso atto che anche il regolamento camerale, nel prevedere il ravvedimento operoso, fissa rispettivamente nella misura del 3,75% e del 6% della sanzione qualora il pagamento avvenga entro un mese o entro un anno;
 - Visto che il comma 5 dell'art. 16 del D.L. 29.11.2008, n. 185, a modifica dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, n. 472, ha fissato le superiori misure rapportando per i pagamenti entro trenta giorni la sanzione ad un dodicesimo ed entro un anno ad un decimo di quella ordinaria;
 - Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 62417 del 30.12.2008, ha ritenuto che la citata modifica non è applicabile all'art. 6 del D.M. n. 54/2005, in quanto quest'ultimo articolo fissa le misure delle sanzioni da applicare nel caso di ravvedimento come fonte autonoma rispetto al citato decreto legislativo;
 - Visto, ancora, che il comma 20 dell'art. 1 della Legge 13.12.2010, n. 220, a modifica del predetto art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, ha fissato le superiori misure, con decorrenza 1.2.2011, rapportando per i pagamenti entro trenta giorni la sanzione ad un decimo ed entro un anno ad un ottavo di quella ordinaria;
 - Rilevato che in occasione della gestione del ruolo esattoriale per l'anno 2008, l'ufficio ha riscontrato che alcune posizioni sono state sanzionate in quanto hanno applicato, relativamente al ravvedimento operoso, le nuove misure modificate dal D.L. n. 185/2008 e non quelle prescritte dal D.M. n. 54/2005 e dal regolamento camerale;
 - Ritenuto che le differenze, di lieve entità, versate come sanzione ridotta, sono dovute ad una erronea convinzione che il richiamo dell'art. 13 del D. Lgs. N. 472/1997, sia nel predetto Decreto Ministeriale che nel regolamento camerale, possa autorizzare l'applicazione allo stesso delle successive modificazioni, sia quella del D.L. n. 185/2008 che quella della Legge n. 220/2010;
 - Rilevato, inoltre, che sono state riscontrate diverse posizioni per le quali i contribuenti hanno fatto ricorso al ravvedimento operoso, ma per mero errore di calcolo, hanno versato somme in misura insufficiente rispetto al dovuto;
 - Preso atto che si è in presenza, per questi casi, ad un errore nel conteggio della sanzione e degli interessi che non mette in discussione la inequivocabile volontà del contribuente di fare ricorso al ravvedimento per mettersi in regola con la Camera;
 - Vista la sentenza n. 8/01/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la quale, in un contenzioso tra un contribuente e l'Agenzia delle Entrate, è stato rigettato l'appello di quest'ultima, riconoscendo gli effetti del ravvedimento operoso anche in presenza di un importo inferiore a quello dovuto per interessi, attesa la inequivocabile volontà del contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento;
 - Rilevato che tale sentenza è stata emessa anche alla luce di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12661/2011, nella quale si afferma l'ininfluenza dell'insufficienza del versamento "a fronte della pacifica volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale verso l'erario";
 - Ritenuto che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento camerale, di cui alla deliberazione n. 1/2006, i rapporti tra contribuente e Camera devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede e che non sono irrogate sanzioni nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera o dell'Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificati;




- Ritenuto, inoltre, che in base al comma 1, lettera c) dell'art. 17 del predetto regolamento può essere esercitato il potere di autotutela, mediante annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori, procedendo su istanza di parte o d'ufficio, in presenza di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente camerale;
- Rilevato che l'eventuale mantenimento delle posizioni sanzionate per insufficiente versamento delle somme dovute nel caso del ricorso al ravvedimento operoso, esporrebbe la Camera a possibili contenziosi, con la quasi certezza di vedere la stessa soccombere, oltre che a porre in essere un rapporto conflittuale con l'utenza, costretta a dimostrare la buona fede nel proprio comportamento;
- Vista la deliberazione n. 21 del 20.2.2012, con la quale la Giunta Camerale, nell'affrontare la problematica connessa alla applicazione di sanzioni per differenze minime di importi, ha dato mandato all'ufficio di verificare la possibilità di eventuale proposte modificative al regolamento, al fine di una più equa e funzionale gestione della materia;
- Preso atto che, sulla base delle superiori premesse, non si evidenzia la necessità di una modifica regolamentare, atteso che il nuovo orientamento giurisprudenziale e il contenuto stesso del regolamento, articoli 4 e 17, consentono l'emanazione di provvedimenti da parte dell'ufficio;
- Ritenuto, pertanto, che nel caso in esame appare opportuno non ritenere sanzionabili tutte quelle posizioni per i quali è stato fatto ricorso al ravvedimento operoso, applicando erroneamente aliquote differenti rispetto a quanto previsto all'art. 6 del D.M. n. 54/2005 o importi insufficienti;
- Visto il comma 1 del successivo art. 17 del predetto regolamento che dà facoltà al Segretario Generale o a un suo delegato di procedere d'ufficio o su istanza di parte all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati;
- Preso atto che con Determinazione del Segretario Generale n. 66 del 13.4.2006, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, il Dirigente l'Area I è stato delegato all'irrogazione delle sanzioni per mancato o ritardato pagamento del diritto annuale, nonché a tutti gli adempimenti previsti nel regolamento stesso e nelle disposizioni concernenti la riscossione coattiva;

DETERMINA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di non ritenere sanzionabili, a decorrere dal diritto annuale per l'anno 2008, tutti quei casi nei quali i contribuenti, facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, hanno versato importi per sanzione e interessi in misura insufficiente, in quanto sono stati indotti in errore sia dalle modifiche legislative che hanno riguardato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, relativamente al calcolo degli stessi rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005 e dall'art. 12 del regolamento camerale, sia per evidenti e riconoscibili errori materiali di calcolo;
- 2) di autorizzare l'Ufficio al discarico amministrativo delle superiori posizioni già a ruolo, e a non sanzionare quelle relative alle annualità ancora da porre a ruolo.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Sede camerale, li 2.7.2012

Il Dirigente l'Area I
(dott. )